

## Liberalalegalità

Il progetto #liberalalegalità, promosso e realizzato dalla Questura di Latina, in collaborazione con il CSA di Latina (ex Provveditorato), è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia.

Affronta il tema dei problemi esistenziali, delle devianze e della legalità in generale. L'iniziativa intende raggiungere lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni, sensibilizzandoli verso la cultura della legalità ed i valori su cui si fonda l'attività della Polizia di Stato.

Il programma, attentamente studiato, affronta le seguenti tematiche:

- Il concetto di empatia e il valore di questo sentimento;
- Il segreto latente e l'individuazione delle figure di riferimento;
- Il rispetto delle regole come principio di convivenza civile e le conseguenze delle condotte sbagliate ed il coraggio del "NO";
- Il bullismo, il cyberbullismo, le sue evoluzioni;
- La droga, i suoi effetti, la sua economia e le conseguenze per la comunità;
- La mafia propriamente detta e autoctona;
- Gli eroi del nostro tempo e l'attività della Polizia di Stato.

Durante gli incontri, della durata di 2 ore e mezzo, vengono proiettati e commentati in maniera interattiva filmati e animazioni sugli argomenti citati.


I giovani vengono sollecitati a condividere i problemi ed i turbamenti, anche di natura esistenziale, facendo loro assumere la consapevolezza che c'è qualcuno pronto e in grado di aiutarli a superare le difficoltà, specialmente quando il peso del segreto diventa più insostenibile del problema stesso che lo genera.

Attraverso tecniche di role playing, i giovani vengono chiamati a rappresentare i ruoli dei personaggi che caratterizzano il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in tutte le sue espressioni, con particolare attenzione al ruolo dello spettatore.

Vengono presentate le più comuni regole del buonsenso e il valore della convivenza civile e democratica, che consentono ad ognuno di apprezzare il senso del concetto di libertà, anche quando ciò comporta coraggio ed impopolarità.

A modello sono state scelte le vicende di alcuni personaggi eroici del nostro tempo, come Emanuela Loi, Gennaro Autuori, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi. Della droga, oltre gli effetti devastanti sull'organismo, vengono illustrate le conseguenze anche sotto il profilo sociale, quale colonna economica delle attività mafiose, nonché l'uso dello spinello per sfatare quell'immaginario collettivo giovanile che la considera una sostanza innocua per la salute, perché definita "droga leggera".

Al progetto è abbinato un concorso, il cui premio è finanziato dalla Provincia di Latina. Per l'anno corrente è stato indetto un concorso dal titolo "DROGA PILASTRO DELLE MAFIE", che ha lo scopo di favorire una riflessione sul ruolo del consumatore di droga nell'economia delle mafie, attraverso il contributo che deriva dall'acquisto dello stupefacente.



## Cos'è il Bullismo?

E' una forma di comportamento sociale di tipo *violento* e *intenzionale*, di natura sia fisica che psicologica, *ripetuto nel tempo*



**MALESSERE FISICO**  
Mal di pancia,  
mal di testa...

**MALESSERE PSICOLOGICO**  
Insicurezza, incubi,  
attacchi d'ansia,  
depressione...

**MALESSERE SOCIALE**  
Solitudine,  
difficoltà  
relazionali...



**SPETTATORI  
BULLO  
VITTIMA**

**fenomeno che  
coinvolge  
TUTTI!**

## **Cos'è il Cyber-Bullismo?**

È il termine usato per identificare il bullismo online e si verifica quando qualcuno compie atti di *vessazione, umiliazione, molestia, diffamazione, o azioni aggressive* nei confronti di un altro tramite l'uso dei Nuovi Media, dai cellulari a tutto ciò che si può connettere a internet.

# Differenze tra :

## Bullismo

- La Vittima e il bullo si conoscono
- Luogo Ristretto (scuola, gruppo sportivo)
- Tempi definiti (pausa pranzo, entrata di scuola)
- Spettatori limitati

## Cyber Bullismo

- A volte non si conoscono
- Su internet in tutto il mondo
- Si divulga senza pausa
- Spettatori Illimitati e "passaparola molto rapido e invalidante"



Portando ad un inevitabile e incontrollabile

**PEGGIORAMENTO DELLO STATO PSICOLOGICO DELLA VITTIMA**



**Il Cyber-bullismo può attuarsi in diversi modi:**

**Cyberbullismo insieme a bullismo:** questo tipo di bullismo ha inizio nella realtà, in cui la vittima viene aggredita da un gruppo di bulli, in cui alcuni spettatori-complici riprendono l'aggressione con i telefonini per poi pubblicare il filmato in rete, condividerlo e diffonderlo.

**Cyberstalking:** molestie, violenze ripetute e minacciose con lo scopo di incutere terrore nella vittima sulla propria incolumità fisica.

**Inganno:** si ottiene la fiducia di qualcuno con l'inganno per ottenere confidenze, racconti privati, spesso imbarazzanti per renderli pubblici in rete con altre persone.

**Esclusione:** esclusione della vittima da un gruppo online, da una chat, da un gioco interattivo

**Flaming / Molestie:** si ricevono ripetutamente messaggi di insulti, con lo scopo di ferire la vittima (esempio si ricevono ogni giorno insulti sui social network)

**Furto di identità:**  *fingere di essere un'altra persona e creare un profilo su internet con il suo nome, spedendo messaggi ai suoi amici o pubblicando contenuti che danneggiano l'immagine e la reputazione della vittima.*

## Identity Theft: il furto d'identità

In rete si diffonde a macchia d'olio, complice la continua crescita dell'utilizzo di internet e l'evoluzione esponenziale degli strumenti tecnologici che consentono la diffusione e la condivisione dei dati personali online.

La fattispecie si realizza, infatti, soprattutto nell'ambito dei **social network**, date sia le modalità (erronee) di *custodia delle credenziali* di autenticazione degli utenti, sia la possibilità di creare degli account falsi da parte di terzi.

Pur non corrispondendo *"materialmente"* ad una sostituzione della persona, in mancanza di una fattispecie incriminatrice specifica, il furto di identità in rete viene ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito del reato di cui all'art. **494 c.p., relativo alla "sostituzione di persona"**.

Giova osservare, da ultimo, che il legislatore, con d.l. n. 93/2014 (convertito dalla L. n. 119/2014) ha introdotto, per la prima volta, nel codice penale, il concetto di **"identità digitale"**.

Infatti, l'art. 9 del citato decreto, rubricato "Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale" ha previsto la pena della reclusione da due e sei anni e la multa da 600,00 euro a 3.000,00 euro nel caso in cui il fatto sia commesso mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.



**Sexting:** Si inviano foto, video, testi sessualmente espliciti che poi ad insaputa della vittima, vengono diffusi e arrivano anche ad amici e a persone sconosciute. Questo tipo di cyberbullismo provoca nella vittima un senso di vergogna, impotenza e frustrazione.  
Leggi la storia di Amanda Todd per avere un'idea.



# La vittima

È generalmente un soggetto "debole", con un carattere ansioso e insicuro, sensibile. Tende ad isolarsi perché incapace di difendersi ed è bisognoso di supporto. A livello scolastico può avere un rendimento non brillante. Con gli altri nega solitamente l'esistenza del problema, perché non vuole colpevolizzarsi o perché teme di subire ulteriori conseguenze.

La vittima può essere passiva quando abbiamo di fronte un ragazzo che tendenzialmente non sembra provocare in alcun modo le prepotenze subite, un soggetto calmo, sensibile e contrario all'uso della violenza e, se maschio, generalmente più debole degli altri.

È invece una vittima "provocatrice" quando, con il suo comportamento irrequieto e irritante, provoca gli attacchi subiti e spesso contrattacca le azioni dell'altro.


## Consigli per la vittima:

- + Ignora le provocazioni cercando di mantenere la calma: senza la tua reazione il cyber bullo si annoierà e ti lascerà stare;
- + Nessuna paura e nessun imbarazzo, chiedi aiuto a genitori ed insegnanti: insieme ad un adulto puoi capire cosa fare, come alleviare la tua rabbia, puoi uscire dalla confusione che ti perseguita, conoscere riconoscere i tuoi sentimenti;

- ✚ Abituati a registrare su di un “diario” gli abusi subiti per non dimenticare i dettagli in caso di denuncia. E’ bene salvare i messaggi offensivi ricevuti.
- ✚ **Non mostrare rabbia, timore o tristezza.** Evita di rispondere a messaggi molesti e offensivi;
- ✚ **Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude te od altri da una chat;**
- ✚ Cambia il tuo nickname;
- ✚ Cambia il proprio numero di cellulare e comunicalo solo agli amici;
- ✚ **Utilizza filtri** per bloccare le e-mail moleste;
- ✚ **Se una persona ti infastidisce puoi “arginarla”:** su alcuni social network (Facebook) puoi bloccare la persona in questione che così non potrà più contattarti.
- ✚ Spesso i social network ti offrono anche una possibilità in più: se qualcuno ti infastidisce o viola le regole del social, puoi **inviare una segnalazione** tramite gli appositi link disponibili solitamente accanto al contenuto in questione o direttamente al centro assistenza;
- ✚ **Contatta la polizia nei casi di minacce fisiche o sessuali.**

## **I ruolo attivo dello spettatore**

Nel cyber bullismo elettronico la responsabilità può essere estesa e condivisa anche da chi “semplicemente” visiona un video e decide di inoltrarlo ad altri, ride o rimane indifferente.



In questo senso il ruolo del gruppo assume nel bullismo elettronico un'importanza ancora più evidente e delicata.

Lo spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini diventa uno "strumento" fondamentale per lo scopo del cyberbullo e assume un ruolo di responsabilità attiva nei confronti delle vittime anche se, paradossalmente, potrebbe non le conoscerle affatto.

Il corretto comportamento dello spettatore e degli spettatori sarà quello di ignorare le malefatte del bullo o di prenderle in considerazione solo per redarguirne l'autore. Inoltre la non partecipazione a questo vortice di violenze, ma la vicinanza alle vittime di tali atti è l'unico modo per rafforzare atteggiamenti sani e di vera amicizia.

# La famiglia

- Gli adulti dovranno cercare **nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli**, vigilare sul comportamento dei ragazzi dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (stati ansiosi, depressivi, alimentazione sregolata) e del computer presente in casa.
- Sarà utile indirizzare i ragazzi verso le frequentazioni offline, verso la **pratica di attività sportive o ludiche che aggregano**. Nei casi di persecuzione online è infatti la dimensione della socialità a risentirne. Le vittime frequentemente sviluppano un'autostima bassa, depressione, ansia, paure, problemi di rendimento scolastico ed interrompono per tali motivi la frequentazione della scuola o del gruppo di amici.
- Saranno occhi vigili che cercheranno di **capire i tipici segnali di chi è vittima di cyber bullismo**: ad esempio quando un ragazzo si rifiuta di parlare di ciò che fa online, quando utilizza Internet fino a tarda notte, quando ha un calo dei voti scolastici oppure è turbato dopo aver utilizzato Internet.
- Dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video esse **possono soffrire o subire violenza**. Saranno attenti a dare un'adeguata educazione nell'**utilizzo del dialogo in casa e con i compagni di classe quando nascono conflitti**, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dal figlio e **condividendo con lui le motivazioni di tale controllo**.

## La scuola

La scuola ha un ruolo importante nella prevenzione e nell'interpretazione dei segnali di disagio: parole d'ordine sono attenzione ed entusiasmo, rivolte alla crescita emotiva e non soltanto cognitiva degli allievi.

La presenza dell'istituzione scolastica deve consentire ai ragazzi di avere una valida alternativa alle comunità virtuali autoreferenziate che spesso escludono, se non laddove vedono come veri e propri antagonisti, le comunità degli adulti o dei genitori.

Gli insegnanti dovranno dunque cercare di **sviluppare nei ragazzi una consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo**, potenziando le abilità sociali, con particolare attenzione alla consapevolezza emotiva e all'empatia (alfabetizzazione emozionale).

Dovranno **promuovere il supporto tra pari** anche attraverso percorsi mirati alla consapevolezza dei messaggi verbali, e soprattutto non verbali, che si trasmettono agli altri nella comunicazione quotidiana.

All'atto pratico, all'interno della scuola **sarebbe bene costruire una rete di operatori, individuando un referente e un team a supporto, occuparsi della formazione dei docenti, dei genitori e dei ragazzi sui rischi del cyber bullismo, sui temi della legalità e della gestione delle relazioni e dei conflitti, adattare il regolamento scolastico che definisce chiare regole sull'utilizzo di cellulari a scuola, somministrare questionari rivolti agli alunni per monitorare l'andamento**

dei comportamenti di cyber bullismo, collegarsi ai servizi del territorio (in particolare Forze dell'Ordine, Servizi di Mediazione dei conflitti, Centri antidiscriminazione e antiviolenza).

All'atto pratico, all'interno della scuola sarebbe bene costruire una rete di operatori, individuando un referente e un team a supporto, occuparsi della formazione dei docenti, dei genitori e dei ragazzi sui rischi del cyber bullismo, sui temi della legalità e della gestione delle relazioni e dei conflitti, adattare il regolamento scolastico che definisce chiare regole sull'utilizzo di cellulari a scuola, somministrare questionari rivolti agli alunni per monitorare l'andamento dei comportamenti di cyber bullismo, collegarsi ai servizi del territorio (in particolare Forze dell'Ordine, Servizi di Mediazione dei conflitti, Centri antidiscriminazione e antiviolenza).



# Responsabilità

Chi compie atti di bullismo è responsabile di reati penali e danni civili:



- ✚ **percosse** (art. 581),
- ✚ **lesione personale** (art. 582),
- ✚ **ingiuria** (art. 594),
- ✚ **diffamazione** (art. 595),
- ✚ **violenza privata** (art. 610),
- ✚ **minaccia** (art. 612),
- ✚ **danneggiamento** (art. 635).

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

## **Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori ?**

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo anno**. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Cosa si intende per "imputabilità"? Vuol dire avere la cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".

**Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:**

1. che abbia almeno compiuto 14 anni;
2. che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

**Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.**

**Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:**

- **i genitori**, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di

correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.

- **gli insegnanti e la scuola:** perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.

### **Responsabilità dei genitori**

**Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.**

Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma **i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando"**, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. **Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.**

Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere **esonerati dall'obbligo di risarcire il danno** causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l'esonero di responsabilità del genitore.

### **Responsabilità degli insegnanti**

**Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?**

In questi casi interviene l'art **2048 codice civile** (*responsabilità dei precettori*) e l'art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (*responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente*). Sin base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... *nel tempo* in cui sono sotto la loro vigilanza".

**Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'istituto a risponderne. Gli**

insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione. L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una *colpa presunta*, cioè una "*culpa in vigilando*", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando *dinon aver potuto impedire il fatto*. *Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento*. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

### **Ma in quali momenti l'insegnante è responsabile?**

Va considerato tutto il *tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola*. Quindi non soltanto le ore delle attività *didattiche* ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione.

# **La legge 29 maggio 2017, n.71**

## **I cardini della legge sul CYBERBULLISMO**

### **(LEGGE 29 maggio 2017, n. 71)**

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

## **OSCURAMENTO DEL WEB**

Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

## **DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA**

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

## AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.